

	COMUNE DI CHAMOIS - Prot 0004485 del 01/09/2026 Tit 5 Cl 1 Fasc Comune di / Commune de CHAMOIS Frazione Corgnolaz, 11 11020 Chamois (AO) Tel. 0166 47134 segreteria@comune.chamois.ao.it protocollo@pec.comune.chamois.ao.it		Unité des Communes valdôtaines MONT-CERVIN Servizio Tributi Associato Via E. Chanoux, 13 – 11024 Châtillon (AO) Tel. 0166 569711 tributi@cm-montecervino.vda.it protocollo@pec.cm-montecervino.vda.it
---	---	--	---

C.F./P.IVA: LTTMLE31M09B491T

Spett.le
LETTRY EMILIO
C/O EREDI DI LETTRY EMILIO
FRAZIONE SUIS N.5
11020 CHAMOIS (AO)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

AVVISO DI ACCERTAMENTO

e contestuale atto di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie

N. 2021-4 del 31/08/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

nell'ambito del potere conferitogli quale responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della Tassa Sui Rifiuti (TARI) con Deliberazione di Giunta n.19 del 24 febbraio 2022;

VISTI

- La Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. - art. 1, commi da 641 a 668, che disciplinano l'istituzione della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), istituita con l'art. 1, comma 639 e seguenti della citata Legge n. 147/2013;
- l'art. 1, c. 792 e ss. della L. 27 dicembre 2019 n. 160, in materia di immediata esecutività degli avvisi di accertamento emessi dagli Enti Locali a decorrere dal 1° gennaio 2020 in relazione alle entrate tributarie;
- l'art. 17-bis del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546;
- i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997, che disciplinano il sistema sanzionatorio tributario;
- la legge 27.07.2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);
- l'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27.12.2006 n. 296 (disciplina generale dei tributi locali);
- Visto il D.M. delle finanze del 14/04/2023, il quale stabilisce la ripetibilità delle spese a carico del destinatario per la notifica del presente atto;
- il Regolamento e le tariffe TARI, pubblicati sul sito dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, nella sezione "Servizi" -> "Servizio Tributi Associato" -> "Comuni associati" -> "Chamois";
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;
- l'iscrizione alla Tassa sui rifiuti risultante negli archivi comunali;

ESAMINATO

- l'atto formale di riscossione della Tassa sui rifiuti (TARI) n.20 del 08/07/2025 Notificato il 08/07/2025

Il/la sig./ra/la ditta **LETTRY EMILIO**
cod. fisc./Partita IVA: **LTTMLE31M09B491T**

che si è proceduto all'accertamento, ai sensi dell'art.1, commi 161 e 162, L.296/2006, per l'omesso/parziale versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) come dettagliato nel seguente prospetto:

A) Tassa sui rifiuti (TARI)

Descrizione	Importo sollecito	Versato dopo sollecito	Differenza dovuta
Atto formale TARI 2021 - Emissione 08/07/2025 - Notifica 08/07/2025 - rata 1 - scadenza 07/08/2025	70,00	0,00	70,00

B) Interessi

Descrizione	Importo	n. giorni	tasso	interesse
Atto formale TARI 2021 - Emissione 08/07/2025 - Notifica 08/07/2025 - rata 1 - scadenza 07/08/2025	70,00	147	2,00	0,56
Atto formale TARI 2021 - Emissione 08/07/2025 - Notifica 08/07/2025 - rata 1 - scadenza 07/08/2025	70,00	242	1,60	0,74
Totale Interessi				1,30

C) Sanzioni amministrative

Descrizione	imponibile	%	sanzione
Totale Sanzioni Amministrative			0,00

D)

Spese Di Notifica	0,00
-------------------	------

Importo Totale Dovuto (A+B+C+D)	71,30
---------------------------------	-------

MOTIVAZIONI DEL PROVVEDIMENTO:

Omesso versamento

INVITA

il contribuente sopra intestato a provvedere al pagamento dell'importo dovuto di **euro 71,30, entro 60 (sessanta) giorni** dalla data della notifica del presente avviso (art. 1, comma 173, lett. e) L. 296/2006), mediante:
bonifico bancario intestato al **Comune di CHAMOIS**, utilizzando il seguente IBAN:
IT 34 F 0760 10320 0001064338088 (per versamenti dall'estero BIC: **BPPIITRRXXX**);
avendo cura di indicare nella causale "LETTRY EMILIO Provv. TARI del 31/08/2026

INTERESSI

Sull'importo da versare, secondo quanto disposto dal comma 165 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono calcolati gli interessi, al tasso di seguito riportato, con maturazione giorno per giorno:

Tasso 2,00 % del 2025 dal 01/01/2025 al 31/12/2025.

Tasso 1,60 % del 2026 dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

L'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, richiamato dall'art. 1, comma 695 L. 147/2013, dispone che per l'omesso versamento dell'imposta, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa in misura pari al 30% dell'importo non versato. La sanzione applicata nel presente avviso, essendo costituita esclusivamente dal 30% applicabile in caso di omesso versamento, non è soggetta a definizione agevolata, ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.Lgs. 504/1992.

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Il presente avviso di accertamento esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 792, legge 160/2019, ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per la presentazione del ricorso, all'obbligo di versare gli importi riportati che comprendono le maggiori imposte, interessi, sanzioni e spese di notificazione.

Il termine di pagamento non viene meno a causa di un eventuale ricorso da parte del contribuente. In caso di tempestiva presentazione del ricorso, il contribuente dovrà comunque versare la somma corrispondente alla maggiore imposta ed agli interessi entro lo stesso termine massimo per la proposizione del ricorso medesimo, con esclusione del pagamento immediato delle sanzioni, applicandosi a queste ultime le disposizioni di cui all' art. 19, D.Lgs. 472/1997 concernente l'esecuzione delle sanzioni.

Il presente atto di accertamento, decorso il termine per la presentazione del ricorso, acquisisce efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 792, legge 160/2019, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e/o dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Nel caso di mancato pagamento entro il termine di presentazione del ricorso le somme dovute saranno maggiorate degli oneri della riscossione pari al 3%, fino a un massimo di 300 euro, per i pagamenti effettuati entro il 60mo giorno dalla data di esecutività del presente atto di accertamento esecutivo, ovvero pari al 6%, fino a un massimo di 600 euro, delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine.

Nel caso di mancato pagamento entro i termini prescritti, oltre alle spese di notifica del presente atto, si applicano a carico del contribuente debitore, per l'attività di riscossione, altresì le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività del presente atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora che, ai sensi dell'art. 1, comma 802, legge 160/2019, sono calcolati applicando il tasso legale vigente.

Decorsi trenta giorni dalla scadenza del pagamento del presente provvedimento, la riscossione delle somme accertate verrà affidata dal Comune al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

ONERI DI RISCOSSIONE E INTERESSI DI MORA IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO

In caso di mancato pagamento entro il termine per ricorrere in commissione tributaria, da tale termine il presente avviso di accertamento diventa "esecutivo" e sarà dovuto l'importo totale senza la riduzione della sanzione e con aggravio degli oneri di riscossione e degli interessi di mora, calcolati come di seguito indicato:

ONERI DELLA RISCOSSIONE		
DECORRENZA (periodo di pagamento)	ONERE RISCOSSIONE	IMPORTO MASSIMO
Entro 60 giorni dalla data di esecutività dell'Avviso di accertamento	3% (calcolato sul totale dovuto avviso di accertamento)	300 euro
Oltre 60 giorni dalla data di esecutività dell'Avviso di accertamento	6% (calcolato sul totale dovuto avviso di accertamento)	600 euro

Per versamenti oltre il 90° giorno dalla notifica del presente avviso di accertamento esecutivo ed entro la data di consegna del debito alla Società incaricata della riscossione coattiva, il contribuente può rivolgersi all'Ufficio Tributi comunale per la corretta determinazione dell'importo dovuto.

DILAZIONE/RIPARTIZIONE DEL PAGAMENTO

In alternativa al versamento in un'unica soluzione, su richiesta del contribuente debitore, è possibile ripartire il pagamento delle somme dovute a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, ai sensi dell'art. 1, commi da 796 a 801, legge 160/2019, con l'avvertenza che la richiesta potrà essere accolta secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

OPPOSIZIONE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Esercizio del potere di autotutela (Art. 10 quater e quinquies L. 212/00, Statuto dei diritti del contribuente)

Il contribuente ha facoltà di presentarsi presso l'ufficio tributi comunale, entro 60 giorni dalla data di notifica, per fornire informazioni tali da dimostrare che il presente avviso è in tutto o in parte errato. In tale ipotesi, in conformità a quanto previsto dall'istituto dell'autotutela, il Funzionario responsabile dell'imposta, ricorrendone le circostanze, provvederà a correggere o ad annullare il presente avviso o a sospenderne gli effetti, al fine di valutare la legittimità e la fondatezza, prima di adottare l'eventuale provvedimento correttivo o di annullamento.

L'istanza di riesame in autotutela non sospende né interrompe il termine di pagamento, né quello per l'eventuale ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

CONTENZIOSO

Nei confronti del presente atto è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado competente, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione. Il ricorso dovrà essere così indirizzato: "alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Aosta, Viale Carducci, 6 – 11100 – AOSTA e p.c. all'Ufficio Tributi del Comune di Chamois" e dovrà essere notificato all'Ufficio Tributi dello scrivente Comune esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel D.M. Economia e Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 e nei successivi decreti di attuazione, all'indirizzo PEC **protocollo@pec.comune.chamois.ao.it**, così come previsto dall'art. 16bis D.Lgs. 546/1992, come

modificato dall'art. 16 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018. L'obbligo di cui sopra non sussiste per i contribuenti che stiano in giudizio senza difensore per le controversie di valore fino ad € 3.000,00 (escluse sanzioni e interessi), per le quali non è necessaria l'assistenza di un difensore abilitato, per cui il ricorso potrà essere notificato all'Ufficio Tributi dello scrivente Comune, in carta semplice, anche mediante una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo Ufficiale Giudiziario, secondo le norme degli artt. 137 ss. c.p.c.;
- b) mediante consegna diretta presso gli Uffici Comunali;
- c) a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento con plico, senza busta.

All'atto della proposizione del ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria competente, dovrà essere versato un contributo unificato, rapportato al valore della controversia, nella seguente misura:

- € 30,00 per le controversie di valore sino ad € 2.582,28;
- € 60,00 per le controversie di valore compreso fra € 2.582,29 ed € 5.000,00;
- € 120,00 per le controversie di valore compreso fra € 5.000,01 ed € 25.000,00;
- € 250,00 per le controversie di valore compreso fra € 25.000,01 ed € 75.000,00;
- € 500,00 per le controversie di valore compreso fra € 75.000,01 ed € 200.000,00;
- € 1.500,00 per le controversie di valore superiore ad € 200.000,01;
- € 120,00 per le controversie di valore indeterminato.

Il valore della causa dovrà essere individuato in base ai criteri dettati dall'art.12 D.Lgs. 546/1992, prendendo come riferimento il valore delle somme richieste a titolo di imposta, al netto di sanzioni e interessi. Ove l'atto impugnato sia costituito unicamente dall'applicazione di una sanzione, il valore della controversia sarà invece rappresentato dall'importo dovuto a tale titolo. Il valore della lite dovrà risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni finali del ricorso. Entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del ricorso all'Ufficio Tributi del Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio presentando direttamente, presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, copia del ricorso e relativi documenti con la prova dell'avvenuta notifica all'Ente impositore. Per i giudizi instaurati con ricorso notificato a partire dal 1° luglio 2019, il deposito degli atti processuali presso le segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria potrà essere eseguito esclusivamente con modalità telematiche, salvo per le controversie di valore fino ad € 3.000,00, per cui il deposito potrà avvenire anche per via non telematica.

Per i ricorsi notificati a partire dal 2 maggio 2026, le controversie pendenti innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, di valore fino ad € 10.000,00 (escluse sanzioni e interessi), sono decise dal Giudice Tributario Monocratico.

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) - REGOLAMENTO UE 2016/679

La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali, conseguente all'attività di verifica tributaria, verrà effettuato esclusivamente al fine dell'accertamento dei tributi locali, così come previsto per legge.

Il titolare del Trattamento è il Comune di CHAMOIS, che agli effetti del Regolamento UE 2016/679 (art.6, par.1, lettera E) opera un trattamento lecito ed autorizzato dall'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

Il Responsabile del Trattamento è l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Per chiarimenti inerenti le tematiche privacy o per l'esercizio dei diritti di cui dispone il Regolamento UE 2016/679 capo III, La preghiamo di rivolgersi agli indirizzi sotto riportati e preferenzialmente alla mail dpo@isimply.it

COMUNICAZIONI AI SENSI DELLA L. 241/1990 E DELL'ART. 1, COMMA 162, L. 296/2006

- Funzionario Responsabile dell'Imposta: Sortenni Gabriella
- Ufficio competente: Ufficio Tributi Associato – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin – Via E. Chanoux 13, 11024 Châtillon (AO);
- Orario di apertura: da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
- Telefono: 0166 569737 – 569751 - 569752- 569753
- E-mail tributi@cm-montecervino.vda.it

Il funzionario responsabile dell'imposta
SORTENNI GABRIELLA

La firma autografa è stata sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile dell'emanazione dell'atto, ai sensi dell'art. 1, comma 87 L. 549/1995, così come recepito nella determinazione n. 456 del 30/03/2022